



Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

AVVISO a Sportello Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili

2025

AZIONE 3.1.1 Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese

AZIONE 3.2.1 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, marina

FAQ 23/04/2026

1. Requisiti di partecipazione

Le micro, piccole e medie imprese che possono richiedere l'accesso agli incentivi devono rientrare in determinati codici ATECO: è necessario che siano di importanza primaria o è sufficiente che siano presenti nella visura camerale con importanza secondaria?

È sufficiente la presenza del codice ATECO nella visura camerale dell'impresa. È tuttavia fondamentale che l'intervento proposto sia afferente a tale codice.

Una Ditta individuale può partecipare al bando?

Sì, una ditta individuale è considerabile una impresa poiché la Raccomandazione UE 2003/361/CE specifica che è *impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica*. Si precisa che è necessario presentare una documentazione contabile adeguata che attesti la propria attività continuativa da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda.

Il bando è riferito solo ad aziende che hanno uno storico con almeno due anni di bilancio approvato o anche a nuove attività?

Il bando è indirizzato ad aziende che hanno almeno due anni di attività, con due bilanci approvati.

Nel caso in cui un'azienda si trovi in una situazione di cambio di ragione sociale, è possibile accedere al bando?

Sì, anche in fase di cambio di ragione sociale, l'azienda può richiedere l'incentivo, purché non cambi il codice ATECO e che il sito resti all'interno dei comuni della Regione Sardegna.

2. Interventi ammissibili

Il costo delle pergole/pensiline per l'installazione di impianti fotovoltaici rientra nei costi diretti finanziabili?

Sì, i costi per pergole o pensiline rientrano nei costi diretti finanziabili, così come tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'opera.

***Gli incentivi riguardano anche strutture, come capannoni, di nuova installazione?**

Gli interventi relativi alla realizzazione di capannoni o altre strutture di nuova costruzione non sono finanziabili.

Per legge, le nuove costruzioni devono rispettare specifici requisiti minimi in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale; tali requisiti costituiscono obblighi normativi e, in quanto tali, non possono essere oggetto di finanziamento agevolato. Gli incentivi possono riguardare esclusivamente interventi su strutture esistenti, secondo le tipologie di spesa ammissibili previste dal bando.

** Si precisa che la FAQ "Gli incentivi riguardano anche strutture, come capannoni, di nuova installazione?" è stata modificata per una più chiara lettura*

I mezzi di trasporto, come camion o escavatori, utili per l'attività, sono finanziabili attraverso il bando?

NO. Il bando fa riferimento solo a interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER e di impianti di accumulo finalizzati all'autoconsumo; efficientamento degli edifici dell'impresa tali da portare a un miglioramento in termini di energia primaria; efficientamento volto al risparmio

energetico dei processi industriali anche attraverso lo sviluppo innovativo degli stessi, compresa l'ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (art. 6 - Spese ammissibili).

I macchinari di nuova installazione che rientrano nel ciclo produttivo dell'azienda sono finanziabili attraverso incentivi?

Sì, tutti i macchinari, da intendersi come impianto, e le attrezzature che rientrano nel ciclo produttivo dell'impresa e che permettano una riduzione dei consumi e dei costi energetici sono finanziabili.

Il cappotto termico rientra come intervento finanziabile?

Sì, il cappotto termico è una misura di efficientamento dell'edificio, perciò rientra nel finanziamento.

È prevista la sostituzione di un impianto fotovoltaico esistente?

Sì, il finanziamento riguarderà il nuovo impianto, che deve garantire una maggiore produzione energetica rispetto a quello dismesso, mentre per quel che riguarda lo smaltimento del vecchio impianto, rientrerà nell'incentivo solo una quota percentuale pari al 10% e il resto del costo graverà sull'azienda.

L'investimento riguardante il sistema di accumulo è vincolato alla presenza dell'impianto di produzione da FER?

Il sistema di accumulo deve necessariamente essere connesso direttamente ad un impianto di produzione da FER. In assenza di ciò, il sistema di accumulo non può essere incentivato. Non è un obbligo investire su un sistema d'accumulo se si decide di investire su un impianto di produzione da FER.

Investimenti atti ad un aumento dell'attività produttiva sono finanziati?

Sì, investimenti mirati ad espandere la propria attività produttiva purché sia dichiarata la loro efficienza in termini energetici e di riduzione delle emissioni clima alteranti, sono finanziati dal bando. Rientrano solo le spese per nuove attrezzature e macchinari. Sono escluse le opere edilizie di nuova installazione, in quanto per legge devono rispondere a determinati parametri di efficienza.

Esiste la possibilità dell'autoconsumo a distanza?

L'uso finale dell'energia prodotta non è di competenza del bando. L'importante è che in fase di valutazione l'investimento rientri nei parametri previsti dal bando, in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni. Inoltre, è necessario che vi sia un'espressa rinuncia ad eventuali tariffe incentivanti.

Gli incentivi forniti comprendono anche l'Iva?

Sì, gli incentivi coprono anche la quota relativa all'Iva.

Nell'Art. 7 Comma 7, viene detto che le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, purché l'intervento non sia concluso al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, nel caso il soggetto proponente opti per il Regime De-Minimis. Nel caso di installazione di un impianto a energia rinnovabile con accumulo, si può considerare come conclusione dell'intervento l'allaccio dell'impianto alla rete. Se l'impianto, quindi, è stato installato prima della presentazione della domanda, ma non è stato ancora allacciato alla rete, può essere finanziato attraverso questo bando?

Sì conferma che nel caso si opti per il regime de minimis, di cui al Regolamento (UE) 2023/2831, trova applicazione l'art. 63, comma 6, del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini dell'inserimento nel

Programma delle operazioni selezionate a valere sull'Avviso di cui in oggetto. Nello specifico, ai fini della corretta identificazione della conclusione degli investimenti realizzati e del documento necessario ad accertare che le operazioni siano state o meno materialmente completate o pienamente attuate nel rispetto delle regole di ammissibilità stabilite dal Regolamento (UE) 2021/1060, si conferma che occorre fare riferimento al certificato di ultimazione dei lavori, o documento equipollente a seconda dell'oggetto dell'investimento, per attestare che l'intervento è stato realizzato nella sua interezza.

Ai fini del presente Avviso, in merito agli aiuti in Regime De-Minimis, il periodo di riferimento deve essere inteso come un periodo mobile di 36 mesi solari a ritroso dalla data di concessione dell'aiuto, come previsto dal nuovo regolamento, e non più come i tre esercizi finanziari precedenti?

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «De-Minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «De-Minimis» concessi nei tre anni precedenti”.

Con riferimento all'Art. 7 “Tipologia di agevolazione – regime GBER”, dell'Avviso, per gli interventi riconducibili a uno scenario controfattuale, ai fini del calcolo dell'importo ammissibile a contributo, l'incentivo è riconosciuto per l'intero ammontare del costo di acquisto del nuovo macchinario/impianto proposto oppure solo per la differenza di costo tra la soluzione efficiente proposta e la soluzione “tradizionale” equivalente, come previsto in altre misure analoghe a regime di aiuto?

“I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto [...]”. Nel prosieguo la disposizione individua le fattispecie in cui ricorre uno ‘scenario controfattuale’ (cfr. art. 38, par. 3 lett. da a) a d) e secondo periodo GBER). Per gli interventi che comportano, ad esempio, la sostituzione di un impianto/macchinario esistente con uno più efficiente, o la scelta di un'opzione più efficiente rispetto ad un'alternativa tradizionale disponibile sul mercato, i costi ammissibili sono, pertanto, limitati ai **costi supplementari (differenza di costo)** necessari per conseguire un livello di efficienza energetica superiore.

L'ultimo periodo del par. 3 dell'art. 38 GBER stabilisce un'eccezione alla regola sopradetta solamente “Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico”. In tal caso, “i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento”.

3. Documentazione richiesta

Dove posso trovare gli allegati obbligatori indicati nel bando da presentare insieme alla domanda?

Gli allegati obbligatori ed i facsimili sono visionabili e scaricabili sulla pagina web dell'avviso al seguente indirizzo: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/176121650253283>

Quali soci dell'impresa è necessario indicare al momento della presentazione della domanda?

È necessario indicare tutti i soci proprietari dell'impresa; nel caso in cui la società abbia un numero rilevante di soci è possibile indicare solamente i membri del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed eventuali soci "rilevanti". Si precisa che, in seguito alla presentazione della domanda, la commissione potrà comunque richiedere informazioni sugli altri soci non indicati.

La Diagnosi Energetica deve essere firmata necessariamente da un tecnico che abbia la certificazione di esperto nella gestione dell'energia?

L'Impresa deve disporre di una diagnosi energetica rilasciata da soggetti professionalmente qualificati da allegare alla domanda che prenda in considerazione almeno gli ultimi due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda.

La diagnosi energetica è un documento obbligatorio per gli interventi della sola azione 3.1.1 o anche per l'azione 3.2.1?

Sì. La diagnosi energetica deve essere presentata sia nell'ipotesi di intervento a vale sull'azione 3.1.1 che nell'ipotesi di intervento a valere sull'azione 3.2.1.

Per l'immunizzazione climatica, è necessaria la relazione di un tecnico?

Sì, è necessaria la valutazione di un tecnico professionista per la redazione della dichiarazione per l'immunizzazione climatica. In caso di interventi che non presentino rischi significativi, si dovrà predisporre una "relazione tecnica sintetica", asseverata da un tecnico/progettista, argomentando le principali motivazioni per la non assoggettabilità. Nel caso di infrastrutture che rientrino tra quelli da sottoporre a successiva verifica climatica, il Beneficiario dovrà garantire che tali investimenti siano accompagnati da uno specifico "studio di valutazione climatica" (climate proofing), che evidenzii i rischi considerati in funzione degli scenari climatici e le misure di adattamento e mitigazione che dovranno essere adottate.

Quando è obbligatorio presentare L'attestato di prestazione energetica (APE)?

L'APE è necessaria, come indicato nel Bando, solo per l'efficientamento degli edifici di cui all'art. 38 bis del REG. 2014/651 (vedasi tabella pag. 17)

L'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere ufficiale in fase di presentazione della domanda?

Sì, inoltre l'APE deve essere regolare e depositata al catasto APE. Non deve essere depositata la previsione di APE.

Il ritorno dell'investimento deve essere rappresentato all'interno di un documento specifico, tipo piano industriale o conto economico previsionale?

Attraverso la relazione tecnico-economica possono essere indicati i vantaggi economici che l'azienda ottiene grazie agli interventi. Ciò permetterà una migliore valutazione da parte degli organi valutatori di considerare al meglio la domanda.

La Diagnosi Energetica è compresa nelle agevolazioni?

La diagnosi energetica rientra nelle spese tecniche ammissibili nel limite del 10% del totale della spesa ammessa (pari alla somma delle spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti, delle spese per l'installazione e la posa in opera degli impianti e delle spese per opere edili).

Lo scenario controfattuale, da presentare in caso si scelga l'agevolazione GBER, è necessario anche per le micro e piccole imprese?

Sì, tale scenario è necessario per le micro, piccole e medie imprese. Qualora non sia tecnicamente disponibile l'alternativa controfattuale, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili sono ridotte del 50%, come previsto dal comma 8 dell'art.38 del GBER.

Con riferimento all'Art. 3 comma 2, lettera j) "Beneficiari e requisiti di ammissibilità" come è da intendersi come causa di mancata ammissione il non rispetto dell'indicazione per cui la sede o l'unità locale, ove verranno realizzati gli interventi, deve risultare attiva e produttiva?

Il Beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve dimostrare che la sede o unità produttiva risulti **attiva, produttiva e di possedere un titolo idoneo** (proprietà o altro titolo) **di disponibilità dell'area/edificio per la durata richiesta dal bando**, vale a dire per almeno 5 anni successivi alla conclusione degli interventi. Si precisa, inoltre, che il sopracitato "titolo di disponibilità dell'area/edificio" è uno dei documenti obbligatori da allegare alla domanda sulla piattaforma SIPES (<https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>)

Cosa si intende per "idoneo titolo di disponibilità dell'area/edificio"? È possibile considerare un Contratto di Affitto, magari in essere da diversi anni, un Titolo Idoneo?

Per idoneo titolo di disponibilità si intende un documento giuridico che garantisca l'effettiva disponibilità dell'area o edificio oggetto dell'intervento per tutta la durata dell'investimento e degli obblighi correlati. È possibile considerare un contratto di affitto in corso da diversi anni come titolo idoneo, purché il beneficiario possa dimostrare la disponibilità stabile e l'uso dell'immobile per la durata richiesta dal bando (almeno 5 anni successivi alla conclusione degli interventi).

La diagnosi energetica da che periodo deve fare riferimento?

Deve fare riferimento ai due anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda.

È possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di un professionista che attesti che il sito oggetto del finanziamento è rispondente ai vincoli edili, urbanistici e paesaggistici vigenti?

L'Articolo 9, comma 14, lettera c) dell'Avviso stabilisce che alla presentazione della domanda debba essere allegata copia delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento in presenza di vincoli edilizi, urbanistici o paesaggistici e dalla normativa nazionale di settore. In tali casi, è responsabilità del soggetto proponente presentare il titolo abilitativo o la certificazione necessari alla legittima realizzazione e cantierabilità del progetto.

Il tasso forfettario del 7% delle spese riferite ai costi indiretti ammissibili (per gli interventi proposti di importo inferiore a 200.000 euro), previsto dall'Avviso, costituisce una voce di spesa da indicare e giustificare in fase di presentazione della domanda?

Il tasso forfettario del 7% dei costi indiretti ammissibili è riconosciuto esclusivamente ai fini della rendicontazione ed è calcolato sulle spese dei costi diretti ammissibili e non necessita di giustificativi.

Tuttavia, è necessario calcolarlo ed indicarlo nella “sezione 2 – Quadro finanziario dell’operazione dell’allegato 5.1_rettificato” ricordando che tale importo costituisce un “di cui” delle risorse PR FESR richieste e non va calcolato in aggiuntiva rispetto al contributo complessivo concedibile.

4. Erogazione del contributo

Che differenze ci sono tra le due agevolazioni De-Minimis e GBER?

Il regime De-Minimis è disciplinato dal Reg. (UE) n. 2023/2831 e gli aiuti sono concessi in forma di contributo a fondo perduto nel limite del massimale di euro 300.000, nel triennio, con un’intensità di aiuto del 100% della ESL (equivalente sovvenzione lorda). Se l’intervento complessivo proposto per il finanziamento è di importo inferiore a 200.000 euro le spese indirette, comprese quelle connesse alla messa in opera dell’investimento, sono riconosciute applicando un tasso forfettario pari al 7% delle spese dei costi diretti ammissibili.

Nel regime GBER gli interventi complessivamente incentivabili a fondo perduto non possono superare euro 500.000. Gli aiuti erogabili sono disciplinati dagli artt. 38, 38bis, 41 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) come modificato da Regolamento (UE)1315/2023 e ss.mm.ii. La tipologia di agevolazione del GBER per ogni intervento è riportata nell’art.7 del presente avviso.

Il costo totale dell’investimento supera il massimale del regime De Minimis nell’arco dei tre anni dell’azienda. Posso presentare domanda e coprire i costi con il “plafond” del Regime De Minimis ed il restante tramite mezzi propri?

Sì, è possibile poiché il limite dell’aiuto nel regime De Minimis riguarda l’aiuto concesso, non il costo totale dell’investimento.

Per ottenere le agevolazioni, le aziende devono anticipare i costi? E per quanto riguarda i tempi del rimborso?

L’erogazione delle agevolazioni è a saldo, da richiedersi, pena decadenza dall’agevolazione concessa, entro 30 giorni dalla data di conclusione. È possibile richiedere una anticipazione erogabile su richiesta del Beneficiario, da presentare entro 30 giorni dalla data di concessione, nella misura del 40% del contributo concesso, garantita da fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.

È possibile la cumulabilità con altri tipi di agevolazioni?

La cumulabilità è possibile, purché si tratti di costi diversi.

Qual è la dicitura corretta per annullare le fatture?

Affinché il giustificativo di spesa (fattura o altro documento equipollente) sia considerato valido ed efficace ai fini della rendicontazione nell’ambito del **PR FESR Sardegna 2021–2027**, esso deve essere opportunamente **annullato** mediante l’inserimento, nel campo causale, della seguente dicitura:

“PR FESR Sardegna 2021/2027 – Importo in Euro _____ – Azione/Sub-Azione _____ – CUP _____”

I dati da riportare sono quelli indicati nel **Provvedimento di Concessione**.

Nel caso di **fattura elettronica**, qualora non sia tecnicamente possibile inserire per esteso la dicitura sopra indicata, è ritenuto sufficiente l’inserimento del solo **CUP**. In tali casi, il beneficiario è tenuto a predisporre una **integrazione elettronica della fattura**, da unire all’originale e da

conservare congiuntamente allo stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019).

Qualora il Beneficiario si avvalga della **conservazione sostitutiva dei titoli di spesa**, può essere utilizzata un'ideale procedura informatica certificata che preveda la **timbratura elettronica** dei documenti contabili riportante la medesima dicitura di annullamento, ai sensi della **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 52/E del 17/06/2010**.

Infine, a completamento degli adempimenti necessari per la **tracciabilità delle spese di progetto**, l'Impresa beneficiaria deve dare evidenza, nella **nota integrativa al bilancio**, del programma realizzato e degli investimenti effettuati con riferimento al Bando di riferimento, come previsto dal *PR Sardegna FESR 2021–2027 – Disciplinare adempimenti per i beneficiari di operazioni (Aiuti)*.

5. Assistenza e contatti

Esiste un elenco di società accreditate dalla Regione che si occupano delle pratiche per partecipare al bando?

A tutela del libero mercato, la Regione non può disporre di un elenco di società accreditate a cui rivolgersi per le pratiche.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'Avviso e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti al Servizio Energia ed Economia Verde preferibilmente scrivendo all'e-mail ind.energia@regione.sardegna.it, o ai numeri telefonici 070 6062411, 070606 2204, 070606 2229, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12.30.

Per la segnalazione di problematiche esclusivamente tecniche relative l'utilizzo della piattaforma SIPES inviare da un indirizzo di posta elettronica ordinaria una comunicazione al seguente indirizzo e-mail supporto.sipes@sardegna.it specificando:

Nome Cognome, Codice fiscale

Denominazione soggetto (Ente etc)

La problematica riscontrata.

Si raccomanda di allegare all'e-mail lo screenshot della pagina del sistema SIPES nella quale si è riscontrato la problematica/errore.